



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA
Provincia di Enna

**REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/10/2009
e n. 19 del 17-03-2017

**ART. 1**

Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. n. 1 del 21.2.1976 le seguenti Commissioni:

- 1) Commissione Affari Generali e Decentramento.
- 2) Commissione Programmazione - Bilancio - Patrimonio - Demanio.
- 3) Commissione Urbanistica e Opere Pubbliche.
- 4) Commissione Servizi di Igiene e Sanità - Polizia Urbana - Annona - Solidarietà Sociale.
- 5) Commissione Istruzione - Cultura - Turismo - Sport - Spettacolo - Tempo Libero.

ART. 2

Alle Commissioni di cui all'art. 1 vengono attribuite le competenze secondo le materie a fianco assegnate:

1) COMMISSIONE AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO

- Organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali;
- Contenzioso;
- Personale in genere;
- Assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;
- Costituzione consorzi;
- Variazione circoscrizione territoriale;
- Creazione istituzioni pubbliche comunali;
- Elezioni;
- Consigli di quartiere;
- Istituzione di consulte;
- Rapporti tra Enti Locali con la Regione, lo Stato, l'Anci;
- Altre materie affini ed attinenti;
- Tutti i concorsi e le assunzioni di personale da parte del Comune e delle istituzioni comunali.

2) COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE - BILANCIO - PATRIMONIO - DEMANIO

- Programmazione economica;
- Bilancio preventivo;
- Conto consuntivo;
- Storno di fondi;
- Nuovi impegni di spesa, maggiori spese, obbligazioni e mutui;
- Tesoreria;
- Economato;
- Inventari;
- Magazzini e depositi di attrezzi in genere;
- Alienazione, acquisti di competenza;
- Statistica;
- Patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- Demanio pubblico;



- Tributi;
- Altre materie affini ed attinenti;
- Rapporti con il Consorzio industriale, la Comunità montana e l'ESA.

3) COMMISSIONE URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE

- Piano Regolatore ed altri strumenti urbanistici;
- Piani di lottizzazione;
- Regolamento edilizio;
- Piano o programmi di intervento nel campo dell'edilizia abitativa;
- Edilizia;
- Espropri;
- Parchi e giardini pubblici;
- Verde pubblico in genere;
- Lavori comunali in economia e in appalto;
- Cantieri;
- Cimiteri;
- Appalto lavori statali, regionali;
- Manutenzione strade interne ed esterne, edifici pubblici, comunali ed altri servizi pubblici, rete idrica e fognante;
- Altre materie affini ed attinenti;

4) COMMISSIONE SERVIZI DI IGIENE E SANITÀ - POLIZIA URBANA - ANNONA - SOLIDARIETÀ

SOCIALE

- Problemi igienico-sanitari;
- Difesa dell'Ambiente;
- Nettezza Urbana;
- Polizia urbana, circolazione e segnaletica stradale;
- Mercati;
- Annona;
- Solidarietà sociale ed emigrazione;
- Altre materie affini ed attinenti.

5) COMMISSIONE ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO - TEMPO

LIBERO

- Problemi scolastici;
- Edilizia scolastica;
- Biblioteche, Musei, Teatri, Centri Studio;
- Azienda di Soggiorno e Turismo;
- Toponomastica;
- Manifestazioni ricreative e culturali;



- Artigianato e Commercio;
- Altre materie affini ed attinenti.

ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO VENGONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI COMPETENZE:

- Statuto cittadino;
- Regolamenti Comunali e delle istituzionali comunali;
- Programmazione delle adunanze consiliari;
- Designazione o nomina dei rappresentanti presso Enti ed Organismi esterni;
- Altre materie di natura generale o specifica che la stessa commissione decida di trattare, sia che siano state esaminate nell'apposita commissione, sia in sostituzione della stessa.

ART. 3

Ciascuna commissione è composta di non più di cinque Consiglieri designati dai gruppi e comunicati al Presidente del Consiglio che ne sottopone l'approvazione al Consiglio sulla base di un complessivo rispetto della proporzionalità, che dovrà riflettersi nella maggiore misura possibile sulle singole Commissioni.

Qualora, nel corso del quinquennio, si verificano modifiche nella consistenza dei gruppi consiliari, di entità tale da non garantire più il complessivo rispetto della proporzionalità di cui al comma precedente, il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, procede alla ridesignazione dei componenti delle Commissioni con le modalità di cui al precedente comma. La ridefinizione delle Commissioni può avvenire una sola volta nel quinquennio, e comunque, non prima di 24 mesi dall'insediamento del Consiglio.

La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Presidenti dei Gruppi Consiliari come definiti dal Regolamento del Consiglio Comunale ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio è coadiuvato, nei lavori della Conferenza dei Capi Gruppo, dal Vice Presidente del Consiglio, il quale per l'esercizio della funzione svolta, ha pieno titolo a partecipare ai lavori della Conferenza ed a percepire il gettone di presenza.-

ART. 4

Ciascun Consigliere non può far parte di più di due Commissioni.

ART. 5

I Consiglieri assenti alle sedute di una Commissione potranno essere sostituiti, di volta in volta, da altro Consigliere dello stesso gruppo all'uopo designato.

ART. 6

Ciascuna Commissione ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dalla Commissione stessa nel suo seno a maggioranza.

Presidente e Vice Presidente non debbono far parte dello stesso Gruppo Consiliare. Qualora maggioranza dei componenti di una Commissione voti per tre volte un richiamo al Presidente circa le modalità di gestione della



Commissione, può essere votata la sfiducia costruttiva, eleggendo un nuovo Presidente che sostituisce quello sfiduciato. E'istituito l'Ufficio di Segreteria delle Commissioni Consiliari coordinato dallo stesso impiegato designato dal Segretario Generale per eseguire i lavori del Consiglio Comunale. L'Ufficio di Segreteria ha il compito di coordinare il lavoro delle varie Commissioni Consiliari, armonizzandolo con quello del Consiglio Comunale.

Le funzioni di segreteria di ciascuna commissione vengono espletate da un impiegato delegato dal Segretario Generale. Le sue funzioni consistono nei seguenti compiti:

a) preparare e spedire, su disposizione del Presidente, le convocazioni per le riunioni della Commissione, provvedendo anche a disporre l'affissione all'Albo pretorio e l'invio, per conoscenza, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari;

b) predisporre gli atti da mettere a disposizione dei componenti della Commissione e dei Consiglieri che ne facciano richiesta;

c) verbalizzare le sedute della Commissione;

d) dare esecutività alle decisioni assunte dalla Commissione, raccordandosi con i segretari delle altre Commissioni e con il Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria delle commissioni stesse.

Per gravi e ripetute inadempienze o negligenze, il Segretario della Commissione, su apposita richiesta votata a maggioranza dei componenti, deve essere sostituito con altro impiegato.

I Capi Ripartizione parteciperanno, per le materie in propria competenza, alle riunioni, su richiesta formale del Presidente della Commissione o del Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 7

Le sedute delle Commissioni sono, di norma, pubbliche, eccezion fatta per i casi previsti dall'O.EE.LL.

ART. 8

Hanno diritto al voto i soli componenti eletti o i delegati in loro sostituzione.

ART. 9

Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Commissione e a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 10

La Commissione, per ogni singolo oggetto di studio o di consultazione o parere da dare, debbono redigere un formale verbale di deliberazione su apposito registro redatto a cura del rispettivo Segretario, e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

I verbali saranno resi pubblici per estratto o per riassunto, mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, tramite il Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria delle Commissioni Consiliari.

**ART. 11**

Le Commissioni possono sottoporre al Consiglio Comunale e agli altri Organi dell'Amministrazione proposte concrete, di propria iniziativa, su studi compiuti, per tutte le materie indicate nel precedente Art.2, allo scopo di poterle tradurre in proficui dibattiti ed in eventuali adeguati provvedimenti nell'interesse del Comune.

ART. 12

Le Commissioni permanenti si riuniscono almeno ogni 15 giorni, su convocazione disposta dal Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora della riunione. E' prevista la prima e la seconda convocazione. Quest'ultima ha luogo mezz'ora dopo la prima.

Le convocazioni delle Commissioni Consiliari si intendono effettuate, previo invio di un sms – whats app, al numero del cellulare personale di ciascun Consigliere, almeno tre giorni prima della seduta:

- a) Mediante mail trasmessa all'indirizzo di posta elettronica di ciascun componente, con contemporanea pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito ufficiale dell'Ente;
- b) Mediante PEC (posta elettronica certificata);
- c) In casi particolari o eccezionali, mediante fax o telegramma.

La convocazione è inviata per conoscenza al Sindaco.

Su richiesta motivata del Sindaco o della Giunta Municipale o di almeno i 2/5 dei componenti, il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.

Resta salva la facoltà del Sindaco o dell'Assessore al ramo di fare scrivere all'ordine del giorno le questioni da loro ritenute opportune.

La seduta della Commissione è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti.

ART. 13

Tutte le deliberazioni che dovranno formare oggetto di esame del Consiglio saranno preventivamente trasmesse al Presidente della Commissione competente per materia da parte del Presidente del Consiglio.

Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.

ART. 14

I pareri di cui al precedente articolo debbono essere espressi di norma entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione della richiesta.

Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia resa entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione e, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa ricezione.

ART. 15

I cittadini possono chiedere, per iscritto, di essere ascoltati dalle Commissioni nei giorni dei lavori delle stesse.

A tal fine gli avvisi di convocazione con annesso ordine del giorno verranno pubblicati all'Albo pretorio del Comune.

ART. 16

Il Consiglio Comunale può dichiarare la decadenza di ciascuna Commissione nel caso di assenza della maggioranza dei suoi componenti per tre sedute consecutive.

In caso di palese non funzionamento di una Commissione, il Consiglio Comunale può disporre la sostituzione, di tutti o di alcuni dei suoi componenti, con altri Consiglieri, anche di gruppi diversi da quelli di appartenenza dei consiglieri da sostituire.

Il Consiglio può dichiarare decaduto, inoltre, ciascun componente di ogni Commissione che, senza giustificazione scritta, non sia intervenuto per tre sedute consecutive.

ART. 17

Le dimissioni dei componenti delle Commissioni vanno presentate ai rispettivi presidenti che riferiscono al Consiglio Comunale per la relativa sostituzione che deve avvenire con un consigliere dello stesso gruppo consiliare.

ART. 18

I componenti di ciascuna Commissione, per quanto riguarda l'astensione nelle deliberazioni, devono osservare l'art. 176 dell'Ordinamento Enti Locali già menzionato e successive modificazioni.

ART. 19

I Consiglieri comunali percepiscono esclusivamente, nei limiti fissati dalla legge, il gettone di presenza in caso di partecipazione effettiva ai lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari.

Nel caso che più commissioni siano state convocate e si tengano lo stesso giorno il consigliere comunale potrà percepire i rispettivi gettoni di presenza purchè le sedute delle commissioni si tengano in orari diversi e non coincidenti.

In caso di convocazione di più Commissioni Consiliari, di Conferenza dei Capi Gruppo e della seduta del Consiglio Comunale nello stesso giorno, il consigliere potrà percepire non più di due gettoni di presenza.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al richiamato Ordinamento Enti Locali.

ART. 21

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la eseguita pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 197 del citato Ordinamento di cui alla Legge 15 Marzo 1990 n. 16 e approvazione dell'organo tutorio.

